Dnella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Luglio 2015

RICORSI LEGGE PINTO - COMUNICAZIONE

Come ricorderete, <u>nel 2009</u>, il CONAPO ha proposto una serie di ricorsi presso l' Avv. Frisani di Firenze, per risarcire il danno dal lungo processo, in riferimento all'eccessiva durata del ricorso 10198/00 Tar Lazio (ricorso promosso nel 2000 per chiedere che ai vigili del fuoco venisse esteso il medesimo trattamento retributivo delle forze di polizia).

In buona sostanza quindi il CONAPO si era rivolto all'Avv. Frisani per cercare comunque di far avere un indennizzo ai ricorrenti sfruttando la legge Pinto che prevede indennizzi per i processi di lunga durata (e questo è durato 9 anni).

A seguito di ciò, molti colleghi <u>sono stati indennizzati</u>, ma per gli altri, purtroppo, dopo una serie infinita di rinvii tra diversi tribunali e di leggi che ne hanno ristretto l'applicazione per limitare le spese dello stato, è intervenuta la Corte d'Appello di Perugia che ha negato il diritto al risarcimento motivando tale decisione con il fatto che, nonostante gli anni trascorsi per avere sentenza, nessun patimento vi è stato per i ricorrenti in quanto l'esito del ricorso era già scontato sin dal 2000 a seguito della sentenza 342/2000 della Corte Costituzionale che aveva confermato la costituzionalità dell'art. 16 della legge 121/81.

Lo studio legale Frisani, valutati i recentissimi mutamenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che hanno completamente stravolto i precedenti orientamenti favorevoli, ci ha comunicato che non ritiene opportuno procedere ad impugnazione di questa sentenza, stante l'elevata probabilità di rigetto anche in sede di legittimità e di ulteriore e più gravosa condanna alle spese. Ricordiamo che per tutta questa fase, nonostante l'esito negativo e la <u>avvenuta</u> condanna alle spese, nulla è dovuto allo studio legale Frisani (come da accordi del 2009).

Lo studio legale ci ha comunicato che ritiene invece opportuno procedere con l'introduzione di un <u>nuovo ricorso</u> per i medesimi nominativi, volto a richiedere il risarcimento del danno per l'eccessiva durata di questa sentenza per legge Pinto, che è iniziata nel 2009 e si è conclusa a fine 2014, ovvero dopo ben 5 anni di durata della causa a fronte invece di una ragionevole durata da quantificarsi in un anno al massimo.

Questa nuova procedura (che chiameremo "Pinto su Pinto Accardi") dovrà essere iniziata dallo Studio Legale Frisani entro e non oltre il 14 settembre 2015 (data di deposito del ricorso quindi i documenti devono pervenire con urgenza), sarà trattata dalla Corte d'Appello di Firenze ed avrà tempi molto più brevi rispetto alla precedente, e ciò per le modifiche legislative intervenute nel frattempo in punto di equa riparazione.

A tal fine tutti coloro che sono interessati a proseguire possono rivolgersi ai segretari CONAPO (che sono in possesso della lista di coloro che hanno diritto a ricorrere).

Le condizioni restano identiche a quelle del 2009 (vedi allegato). Per aderire è necessario sottoscrivere nuovo mandato alle liti, allegare copia documento di identità e codice fiscale.

Coloro che hanno già rilasciato mandato ai segretari CONAPO senza allegare copia documento di identità e codice fiscale provvedano ad integrare.

Per ragioni organizzative i segretari CONAPO ritireranno i suddetti mandati **entro e non oltre il 10.08.2015**. Viceversa gli interessati potranno spedire direttamente i mandati presso lo Studio Legale Frisani, Via Curtatone n. 2 – 50123 Firenze apponendo sulla busta la dicitura "Pinto su Pinto Accardi - CONAPO", cui devono pervenire entro e non oltre il 31.08.2015.

Per i nominativi interessati contattare i segretari di: VI - VE - VT - SS - TP - TR - SS - SA - TV - SV - CE - NA - PO - BL - RI - OT - PD - ROMA o in mancanza i rispettivi regionali CONAPO.

In allegato le condizioni del ricorso.

AVV. PIETRO L. FRISANI

Firenze, 16 luglio 2015

OGGETTO: ricorso ex legge 89/2001 per il risarcimento del danno derivante dall'irragionevole durata del procedimento Corte d'Appello di Perugia R.G. 4331/2011, decreto n. 1529/2014, per il risarcimento del danno derivante da irragionevole durata del procedimento al Tar Lazio R.G. 10198/2000.

Alla Segreteria Generale CO NA PO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Con la presente quanto alle condizioni economiche del ricorso in oggetto confermo quanto già concordato specificando che:

- 1) Non è richiesto ai ricorrenti alcun anticipo o fondo spese;
- 2) Tutte le spese saranno a carico dello studio fino al recupero del credito vantato dal cliente;
- 3) Solo ad esito positivo e ad effettivo recupero del credito sarà emessa parcella. La liquidazione del risarcimento ad ogni ricorrente sarà effettuata entro 8 giorni, con relativa fattura allegata. La parcella sarà pari al 30% oltre IVA del credito recuperato.
- 4) In caso di esito negativo nulla sarà dovuto, a nessun titolo, anche in caso di condanna alle spese.

Cordiali saluti

Avv. Pietro L. Frisani

50123 FIRENZE - VIA CURTATONE, 2 - TEL. 055.264320/2741039 - FAX 055.2741039 00187 ROMA - PIAZZA DEL POPOLO , 18 - TEL. 06.36712864 - FAX 06.36712400 p.frisani@studiofrisani.com